

Estratto CEI 64-8/7

710 Locali medici

Nei locali medici è necessario garantire la sicurezza dei pazienti che potrebbero essere soggetti all'applicazione di apparecchi elettromedicali.

Per qualsiasi attività e funzione in un locale medico, devono essere prese in considerazione particolari prescrizioni per la sicurezza.

Nella maggior parte dei casi, la sicurezza può essere raggiunta soprattutto mediante provvedimenti sull'impianto.

L'uso di apparecchi elettromedicali su pazienti che si trovino sottoposti a cure intensive (di importanza critica) richiede un'elevata affidabilità e sicurezza degli impianti elettrici e questo si ottiene applicando la presente Norma unitamente alle prescrizioni delle Norme degli apparecchi elettromedicali.

710.1.1 Campo di applicazione

Le prescrizioni particolari della presente Sezione si applicano agli impianti elettrici nei locali medici, in modo da garantire la sicurezza dei pazienti e del personale medico. Queste prescrizioni si riferiscono principalmente a ospedali, a cliniche private, a studi medici e dentistici, a locali a uso estetico e a locali dedicati a uso medico nei luoghi di lavoro.

Le prescrizioni di questa Sezione si applicano anche agli impianti elettrici in ambienti destinati a ricerche in campo medico.

710.2.2 Definizioni

paziente

(vedi 3.76 della Norma CEI EN 60601-1)

essere vivente (persona o animale) sottoposto a procedura medica, chirurgica o dentistica
NOTA La persona sottoposta a trattamento estetico è da considerare, per quanto riguarda la presente Norma, come un paziente.

710.2.3

apparecchio elettromedicale

(vedi 3.63 della Norma CEI EN 60601-1)

Apparecchio elettrico, dotato di una parte applicata o che trasferisce energia verso il o dal paziente, o rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è:

a) dotato di non più di una connessione a una particolare alimentazione di rete; e

b) previsto dal suo costruttore per essere impiegato:

1) nella diagnosi, trattamento o monitoraggio di un paziente; oppure

2) per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.

710.2.5

gruppo 0

locale medico nel quale non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate e dove la discontinuità (il guasto) dell'alimentazione non può causare rischio per la vita del paziente

710.2.6

gruppo 1

locale medico dove la discontinuità (il guasto) dell'alimentazione non può causare rischio per la vita del paziente e nel quale le parti applicate sono destinate a essere utilizzate nel modo seguente:

— esternamente,

- invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, a eccezione di quelle specificate per il gruppo 2

710.2.7

gruppo 2

locale medico nel quale le parti applicate sono destinate a essere utilizzate in applicazioni quali:

- interventi intracardiaci,
- operazioni chirurgiche,
- trattamenti vitali dove la mancanza dell'alimentazione può comportare pericolo per la vita

Art. 86.
Verifiche

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché' gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalita' ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorita' di vigilanza.

Note all'art. 86:

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2002, n. 6.